


14 LUG. 2022



**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - O.D.C.E.C. DI VERONA**

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, LEGGE N. 3/2012**

**1-PREMESSE**

La sottoscritta, FRANCHINI MARIA AGNESE, codice fiscale FRNMGN57H57L781D, nata a Verona (VR), il 17.06.1975, residente in ~~Verona, Piazza Risorgimento n. 18~~ trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 26.06.2020 ha depositato presso l'O.C.C. - ODCEC di Verona, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 26.10.2020, il referente dell'O.C.C. - O.D.C.E.C. di Verona dott. Francesco Abate, ha nominato quale professionista incaricato, ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, la dott.ssa Armanda Roda che ha accettato l'incarico (all. 1). Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, la sottoscritta con l'assistenza del dott. Giulio Gastaldello ha predisposto la presente proposta di Accordo per la composizione della crisi da

sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal professionista incaricato dall'O.C.C.

Di seguito, è illustrato la proposta di Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, L. 3/2012.

## **2- REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè la ricorrente:

a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia la ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;

b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

## **3 - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO**

Nell'anno 2000 (dopo 25 anni) decido di lasciare il mio lavoro di responsabile d'area in Auchan, per iniziare la procedura di adozione e dedicarmi a creare una famiglia vera. Nel frattempo io e mio marito acquistiamo a Castel d'Azzano una casa adatta a far crescere dei figli.

Nel 2002 adottiamo, in Ucraina, il primo figlio, [REDACTED] 8 anni, sostenendo i costi che tutti conosciamo per l'adozione internazionale.

Nel 2004 apro una partita iva come rappresentante agente del commercio che diventa fonte di reddito per la famiglia.

Nel 2007 viene costituita Keynox Srl della quale divento socia e nel contempo firmo fidejussioni bancarie perché l'azienda possa avere la possibilità di far ricorso al credito.

Sempre nel 2007, dopo anni di costosissime ricerche e continui viaggi in Ucraina, adottiamo il secondo figlio (fratello di sangue del primo che [REDACTED] reclamava ma che era introvabile) [REDACTED] di 16 anni (avevamo impedito la separazione definitiva di due fratelli).

L'Agenzia di rappresentanze funziona e da un buon reddito con il quale riusciamo a far fronte alle adozioni ed al mutuo della casa.

Purtroppo nella seconda metà del 2007 inizia la crisi che ben conosciamo, e piano piano vanno in crisi anche le case mandanti dell'agenzia.

Le case mandanti vanno una dopo l'altra in crisi, i fatturati dell'Agenzia si riducono fino ad arrivare ad azzerarsi completamente nei primi mesi del 2013, lasciandoci di fatto pieni di debiti e privi di sostentamento.

Keynox Srl si riduce ad un fatturato di 1.200.000,00 euro, viene posta in liquidazione, ma di fatto non ce la fa; le banche vanno in sofferenza ed incominciano l'azione di escussione dei Fidejussori.

In buona sostanza divento insolvente, la famiglia non ha più sostentamento, l'agenzia viene chiusa ed io e mio marito ci troviamo senza soldi, senza lavoro in una condizione di indigenza assoluta.

#### 4- SITUAZIONE DEBITORIA

La mia posizione debitoria è la seguente:

1. Il Monte dei Paschi di Siena, che ci aveva acceso un mutuo sulla prima casa (titolare di ipoteca volontaria di primo grado) nell'anno 2000 per una somma di 350.000.000 di vecchie Lire ci fa decadere dal beneficio del termine ed attiva la pratica di esecuzione immobiliare della casa in cui vive la famiglia e cointestata fra me e mio marito (si trattava di un residuo di circa 65.000,00 euro); l'immobile è già stato venduto all'asta con inserimento anche della banca Malatestiana.
2. Banca Carige filiale di Rimini (AMCO), della quale sono fideiussore omnibus e della quale mi risultava una somma in capitale di 190.000,00 euro;
3. Banca Malatestiana filiale di Coriano Rimini, della quale sono fideiussore omnibus e della quale mi risultava una somma capitale di 274.000,00, che ha posto ipoteca giudiziaria di primo grado sull'appartamento di mia proprietà sito in San Massimo di Verona ed è arrivata alla vendita all'asta.
4. Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna filiale di Rimini della quale sono fideiussore omnibus e della quale mi risultava una somma capitale di 265.000,00, che ha posto ipoteca giudiziaria di terzo grado sul 50% (di mia proprietà) della casa di abitazione di Castel d'Azzano ed ipoteca giudiziaria di secondo grado sull'appartamento di mia proprietà sito in San Massimo di Verona;
5. Findomestic (MARTE SPV S.R.L.) con la quale avevamo un finanziamento in piedi per circa 17.000,00 euro residui;

6. Deutsche Bank Prestitempo (ITALCAPITAL) con la quale avevamo un finanziamento in piedi di circa 30.000,00 euro;
7. Un debito verso AT NPL'S EX TUNDRA EX MPS;
8. Debiti con SO.LO.RI. spa per tributi IMU e TASI per annualità arretrate.

Si precisa che dalle precisazioni del credito ricevute e condivise dal Gestore le posizioni del credito aggiornate risultano le seguenti:

CREDITORE	IMPORTO	Grado di privilegio
INTESA SAN PAOLO	265.268,57	Chirografario
ITACAPITAL	45.513,13	Chirografario
MARTE SPV S.R.L.	24.450,00	Chirografario
AMCO ASSET MANAGEMENT	205.940,55	Chirografario
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	8.715,00	Chirografario
BANCA MALATESTIANA	47.416,00	Chirografario
AT NPL'S EX TUNDRA EX MPS	2.844,00	Chirografario
SO.LO.RI. spa	8.592,61	Privilegio
<b>TOTALI</b>	<b>608.739,86</b>	

Si precisa inoltre che il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato oggetto di "Saldo e Stralcio" e "Rottamazione-ter" in data 17 aprile 2019. In data 13 luglio 2022 è stato estinto l'intero debito mediante il pagamento delle rate residue.

Pertanto la situazione debitoria della sottoscritta ammonta a **complessivi euro 608.739,86**

#### **5 - SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE**

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi.

### SITUAZIONE FAMILIARE ED ECONOMICA

Il nucleo familiare è composto da me stessa, ~~XXXXXXXXXXXX~~ (coniuge) e ~~XXXXXXXXXXXX~~ (figlio) (all. 2).

Allo stato attuale abitiamo in un appartamento in comodato d'uso gratuito. Mio figlio ~~XXXXXXXXXXXX~~ che lavora contribuisce con 300 euro al mese, per il resto io e mio marito facciamo piccoli lavori di pulizia e di assistenza ad ore.

Le spese correnti necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente e della famiglia ammontano a circa 600,00 euro al mese (euro 150,00 per utenze, euro 300 per alimenti ed euro 150,00 per altre necessità).

### ATTIVO

Sono intestataria di una carta ricaricabile con saldo generalmente a zero che ricarico per piccoli acquisti (all. 3).

Non dispongo beni immobili, né mobili, né mobili registrati o crediti.

Non esiste nessun conto corrente aperto presso Istituti bancari.

Per quanto riguarda gli atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni, si allega la dichiarazione di non esistenza di tali atti e di atti impugnati dai creditori (all. 4).

### 6 - PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

In particolare, la ricorrente propone il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione (spese della procedura) e dei crediti in privilegio e il pagamento del 3,57% dei crediti chirografari a saldo e stralcio.

La situazione debitoria complessiva evidenziata è di euro 608.739,86 cui vanno, però, sommate le spese della procedura di Sovraindebitamento che ammontano a euro 5.873,37 in prededuzione di cui euro 200,00 per l'imposta di registro, euro

98,00 per il contributo unificato, euro 27,00 per la marca da bollo, euro 2.465,94 (euro 1.943,52 oltre c.p. e iva) per l'assistenza del dott. Giulio Gastaldello ed euro 3.082,43 per il compenso dell'O.C.C. (all. 5) per cui il **debito complessivo ammonta a euro 614.613,23.**

#### **IMPORTO DA PAGARE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

La somma che si propone di pagare è di euro 35.873,37 così composta:

- a) euro 5.873,37 per spese di procedura (imposta di registro, contributo unificato, marca da bollo, compenso OCC, compenso consulente) in prededuzione da pagare nella misura del 100%;
- b) euro 8.592,61 per i creditori privilegiati (SO.LO.RI. spa) nella misura del 100%;
- c) euro 21.407,39 per i creditori chirografari che saranno pagati a saldo e stralcio nella misura del 3,57%.

Il pagamento delle suddette percentuali in unica soluzione mediante l'utilizzo di finanza esterna apportata dal sig. Falezza Claudio (all. 6).

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente.

Per il migliore soddisfacimento possibile delle pretese creditorie, il sig. Falezza Claudio si impegna a versare a titolo di finanza esterna la somma di euro 35.873,37 (euro 30.000,00 oltre spese di procedura) entro 30 giorni dalla notifica dell'auspicata omologa dell'Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. L'accredito della somma potrà avvenire su un conto corrente o libretto che la sottoscritta provvederà ad aprire o mediante altra modalità che gli organi della procedura vorranno indicare.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'importo, la ricorrente si impegna a pagare in unica rata le spese di procedura in prededuzione per euro 5.873,37, il creditore privilegiato per euro 8.592,61 e quota parte del credito per euro 21.407,39. Si allegano la dichiarazione sostitutiva relativamente all'elenco creditori e le somme dovute, alle spese correnti e all'elenco dei beni (all. 7).

Si allegano le dichiarazioni dei redditi o le CU relative agli ultimi 5 anni (all. 8),

**La ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo e stralcio di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.**

#### **GARANZIE**

L'unica garanzia che la sottoscritta può offrire è l'impegno assunto dal sig. Falezza Claudio tramite la sottoscrizione della presente proposta, di versare le somme richieste per sostenere le spese della procedura e il pagamento della somma al ceto creditorio.

#### **7- CONCLUSIONI**

La ricorrente, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che l'Accordo proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità di ripartire, azzerando così i propri debiti. La proposta appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

## 8. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

L'alternativa di liquidazione del patrimonio ex art. 14/ter non è conveniente per i creditori in mancanza di beni e di redditi e pertanto l'attivo sarebbe nullo venendo a mancare la finanza esterna la quale è condizionata all'omologa della presente proposta.

Le stesse considerazioni valgono anche per l'alternativa di liquidazione del debitore incapiente ex art. 14/quaterdieces).

In conclusione, la proposta di accordo così come formulata risulta la più conveniente per il creditore rispetto all'attuale situazione e ad ogni altra alternativa prevista dalla legge n. 3/12 sia in termini di soddisfazione dei creditori sia in termini di tempo.

\*\*\*

Tanto premesso, il debitore


### RICORRE

All'ill.mo Tribunale di Verona, affinché, visto l'10 della legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi udienza di cui all'art. 10 della legge sopra citata, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione, almeno 30 giorni prima della proposta di decreto ai creditori.


Con osservanza.

Verona, 14 luglio 2022

*Franchini Maria Agense*



*Falezza Claudio (finanza esterna)*



### ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI ACCORDO

1. Provvedimento di nomina Gestore della crisi da sovraindebitamento
2. Certificazione di stato di famiglia
3. Saldo Posta Pay aggiornato al 13 luglio 2022
4. Dichiarazione sostitutiva del sovraindebitato relativamente ad atti dispositivi e atti impugnati dai creditori
5. Nota specifica competenze e spese dell'Organismo di composizione della crisi e onorario consulente dell'accordo dott. Giulio Gastaldello
6. Lettera di impegno finanza esterna
7. Dichiarazione sostitutiva del sovraindebitato relativamente a:
  - a. elenco dei creditori e delle somme dovute
  - b. elenco spese correnti
  - c. elenco dei beni
8. Dichiarazioni dei redditi / CU degli ultimi 5 anni

## N. 8/22

Accordo Franchini Maria Agnese



### TRIBUNALE DI VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

**letta** la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **Franchini Maria Agnese** in data 14.7.22, con sottoscrizione ex art. 8, c. 2 legge 3/12 anche da parte di Falezza Claudio a conferma dell'impegno assunto (e di cui infra) ai fini della fattibilità della proposta;

**letta** la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 14.7.22;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo la ricorrente residente in Verona;

**ritenuto che:**

- il piano sia stato depositato da soggetto non è assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (invero la ricorrente era stata socia di società di capitali, ha successivamente svolto modesta attività lavorativa dipendente ed è attualmente disoccupata);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012 (invero la ricorrente è totalmente priva di redditi e non è più proprietaria di beni mobili o immobili ed è attualmente gravata da debiti per euro 608.739,86; la stessa per poter far fronte al proprio mantenimento deve poi ricorrere all'aiuto economico del figlio convivente);
- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

**rilevato, in particolare che:**

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori, la composizione del suo nucleo familiare e ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;

- che i crediti sono stati verificati dal gestore della crisi, mediante accesso al cassetto fiscale, interrogazione delle banche dati pubbliche e circolarizzazione tra i creditori;
- che sono state indicate le spese necessarie per il sostentamento personale e del nucleo familiare, alle quali la ricorrente può far fronte, almeno in parte, solo grazie al contributo economico del figlio maggiorenne convivente;
- che la proposta prevede:
  - 1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC e del consulente che assiste la ricorrente) di ammontare complessivo pari ad euro 5.873,37;
  - 2) il pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato So.Lo.ri spa, per un importo complessivo di euro 8.592,61;
  - 3) il pagamento dei residui creditori chirografari nella misura del 3,57 %, mediante esborso della complessiva somma di euro 21.407,39;
- che il fabbisogno necessario per garantire l'attuazione della predetta proposta di soddisfazione dei creditori non può essere ricavato dal patrimonio della debitrice in quanto totalmente incapiente, sicché del tutto correttamente è stato previsto l'apporto di finanza esterna da parte di Falezza Claudio, il quale ha assunto l'impegno di mettere a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologa ed entro 30 giorni da questa, la complessiva somma di euro 35.873,37 da versare su un conto corrente o libretto intestato alla procedura. Somma che, entro i successivi 15 giorni, sarà corrisposta dalla ricorrente ai creditori come da proposta;
- che il Falezza, oltre ad assumere specifico impegno in tal senso (vedi dichiarazione sub. doc. 6) ha anche personalmente sottoscritto la proposta, ai sensi dell'art. 8, c. 2 legge 3/12;
- che in considerazione del fatto che il pagamento è previsto entro 30 giorni dall'omologa, non vi è ragione di dubitare della fattibilità della proposta, essendo peraltro la somma promessa idonea a garantire la soddisfazione dei creditori nella misura sopra indicata;
- che la relazione particolareggiata del gestore della crisi contiene tutte le verifiche ed attestazioni previste dalla legge 3/12, ivi comprese quelle relative alla verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, alla fattibilità del piano e alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (nella quale non sarebbe disponibile la finanza esterna messa a disposizione dal Falezza sicché i creditori non riceverebbero alcuna soddisfazione);

- che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

**ritenuto opportuno precisare che** nonostante il fatto che l'accordo sia stato prospettato di natura novativa e con liberazione degli eventuali coobbligati quest'ultimo effetto, in caso di approvazione ed omologa dell'accordo, non potrà tuttavia prodursi. Infatti, pur essendo vero che ai sensi dell'art. 11/4 legge 3/12, se così previsto, l'accordo può comportare la novazione delle obbligazioni contratte dal debitore, va tuttavia considerato che il terzo comma della medesima disposizione stabilisce espressamente che *"l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso"*. Per effetto del combinato disposto delle due norme deve quindi ritenersi che, in deroga al disposto dell'art 1300 cc, l'accordo – pur determinando la novazione delle obbligazioni nei rapporti tra il debitore ricorrente ed i suoi creditori – non determini tuttavia l'estinzione dei diritti di credito vantati dai creditori nei confronti degli eventuali fideiussori, diritto che rimarrà pertanto conservato per l'intero importo del credito originario. Va infatti considerato che, secondo la disciplina ordinaria, l'effetto novativo si può determinare solo in presenza di espresso consenso del creditore (vedi art. 1230, c. 2 c) il quale, accettando liberamente di sostituire l'originaria obbligazione con altra, sarà necessariamente soggetto anche a tutti gli ulteriori effetti conseguenti, ivi compreso quello (previsto dall'art 1300 cc) costituito dalla estinzione del suo diritto di credito verso i condebitori, che risulteranno quindi liberati. Nel caso di accordo di ristrutturazione novativo, invece, l'effetto obbligatorio per tutti i creditori si produrrà anche solo in caso di approvazione con la maggioranza di legge, risultando perciò vincolante anche per gli eventuali creditori dissenzienti. Pertanto, se si ritenesse applicabile anche in questo caso il disposto dell'art 1300 cc il creditore dissenziente perderebbe, senza il suo necessario consenso, anche il proprio diritto di credito verso il fideiussore e, in generale, verso i coobbligati. Proprio per tale ragione, quindi, deve ritenersi che l'accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, se qualificato come di natura novativa, non possa però determinare il venir meno dell'obbligo dei fideiussori nei confronti dei creditori pur in mancanza di espresso consenso di questi ultimi. Il tutto come espressamente stabilito dall'art. 11/3 legge 3/12;

rilevato, inoltre, che devono essere adottate idonee forme di pubblicità della proposta e del presente decreto e che va altresì emesso il provvedimento di cui all'art. 10, c. 2 lett. c) Legge 3/12

visto l'art.10 Legge n.3/2012,

#### **FISSA**

l'udienza del **23.11.2022 ore 15,00** avanti a sé per l'esame dell'accordo;

#### **DISPONE**

la comunicazione della proposta di accordo e del presente decreto ai creditori a cura del gestore della crisi Dott.ssa Armanda Roda **almeno 40 giorni prima** del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10 co. 1 L. n. 3/2012. La dott.ssa Roda indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC

#### **AVVERTE**

i creditori che dovranno far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (o dissenso) rispetto alla proposta di accordo - per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata – al gestore della crisi dott.ssa Armanda Roda **entro il giorno 11 novembre 2022, con avvertimento che, in mancanza, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

#### **DISPONE**

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi provveda agli ulteriori incombeni di cui all'art. 12, comma 1 Legge 3/12

#### **DISPONE**

che a cura del gestore della crisi la proposta e il presente decreto siano immediatamente pubblicati, per una sola volta, sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "Il Caso.it". Il tutto con oscuramento dei seguenti dati sensibili: indirizzo di residenza della ricorrente; nominativi di persone fisiche diverse dalla ricorrente, da Falezza Claudio, dal Giudice e dal gestore della crisi;

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa dell'accordo non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Franchini

Maria Agnese da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 legge 3/12, è equiparato all'atto di pignoramento.

**Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.**

Verona, 24.8.2022

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**

